

# TI\_GERICHTE 11.1994.11 vom 19. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1994.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1994.11)

FR: TI\_GERICHTE 11.1994.11 du 19 septembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1994.11 del 19 settembre 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Il Pretore ha accertato la sua competenza poiché l'art. 279 cpv. 2 CC, che stabilisce per le azioni di mantenimento la competenza alternativa del giudice del domicilio dell'attore o del convenuto, si applica per analogia anche alle azioni di modifica del contributo alimentare proposte dal genitore debitore di alimenti contro il figlio. L'appellante contesta tale analogia, facendo valere che lo scopo dell'alternatività dei fori di cui all'art. 279 cpv. 2 CC è quello di favorire il figlio nel caso in cui questi proponga azione giudiziaria, mentre il padre non si può prevalere del foro del suo domicilio.

### E. 2

I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e di formazione (art. 276 cpv.1 CC). L'obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per il figlio deve valersi quindi dell'art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. L'art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate circostanze "per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi". Tale principio è applicabile anche per l'adeguamento di un contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3).

### E. 3

In concreto \_\_\_\_\_ ha promosso causa contro la figlia \_\_\_\_\_ per ottenere la soppressione del contributo a lei dovuto. La sua azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio del \_\_\_\_\_ 1989 emessa dal Pretore del Distretto di Vallemaggia e riformata dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 7 marzo 1990 (I CCA \_\_\_\_\_/89). La causa si fonda, come correttamente rilevato dall'attore, sull'art. 157 CC e non sull'art. 279 CC (DTF 120 II 177; Sandoz, *Le point sur le droit de la famille*, in SJZ 91 [1995] pag. 113; Hegnauer/Breitschmid, *Grundriss des Kindesrechts*, 4 a edizione, Berna 1994, n. 22.02, pag. 155). Orbene in queste circostanze ci si potrebbe chiedere se l'azione come tale sia ricevibile, dato che nell'ambito della modifica di una sentenza di divorzio giusta l'art. 157 CC le parti nel processo risultano essere gli ex coniugi e l'autorità tutelare, il figlio potendo semmai avere la legittimazione attiva, ma non

quella passiva ( Bühler/Spühler , Berner Kommentar, n. 67 ad art. 157). La questione non merita una particolare disamina, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città non potendosi comunque occupare della causa per carenza di competenza territoriale.

#### **E. 4**

Secondo la dottrina e la giurisprudenza il foro dell'azione di modifica della sentenza di divorzio è quello del domicilio della parte convenuta ( Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 530; Deschenaux/ Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4 a ed., Berna 1995, pag. 172n. 853 e 880; Stettler , Le droit de la filiation, in: TDPS, vol.III1, pag. 386; Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag. 111, n. 12.08; DTF 104 II 104 II 291 consid. 3). Parte della dottrina auspica invero che l'azione di modifica del contributo alimentare a favore del figlio ai sensi dell'art. 157 CC possa essere proposta sia al domicilio dell'attore che a quello del convenuto, sulla base dei combinati art. 279 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC, quando l'azione sia avviata dal figlio ( Hinderling/Steck , op. cit. pag. 530, nota 26 con riferimenti dottrinali; Stettler , op. cit. pag. 386; Reusser , Die Geltungsmachung des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes - eine unorthodoxe Meinung, in: Festschrift Hegnauer, pag. 411). Il genitore che vuole ottenere la modifica della sentenza di divorzio sulla base dell'art. 157 CC durante la minore età della prole non può invece prevalersi del foro alternativo e deve in ogni caso promuovere l'azione al foro ordinario, ossia al foro della parte convenuta ( Hegnauer , in ZVW 1981 pag. 140). L'azione intentata dal padre a Locarno deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza del giudice adito. Dato quanto precede l'appello dev'essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.

#### **E. 5**

Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_ - avv. \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della  
giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.